



Divisione Risorse

Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti
Settore Approvvigionamenti
Ufficio Gare per Lavori e Servizi Tecnici Immobiliari

**Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di opere edilizie ed impiantistiche su una pluralità di immobili in uso all'Agenzia delle entrate.
*Pubblicazione chiarimenti di interesse generale.***

AVVISO N.2

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, di cui al Bando di gara prot. n. 6291 del 8.6.20232 – Gara ASP Consip n. 3603452 giusta Determina a Contrarre prot. 3147/2023, in conformità a quanto previsto al punto 2.2 (CHIARIMENTI) del Disciplinare di gara, si fornisce il seguente avviso di interesse generale.

Quesito n. 3: Buongiorno, si chiede se per l'ottenimento del punteggio per le categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 di cui al punto 18.1 del disciplinare di gara "offerta tecnica" si possano considerare come "destinazioni terziarie" anche le categorie Sanità, Istruzione e ricerca (E.08/E.09/E.10) oppure si debba far riferimento solo alle classi e categorie ricomprese in "sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine (E.14/E.15/E.16)" e "edifici e manufatti esistenti (E.20/E.21/E.22)".

Chiarimento: Vedasi chiarimento n.2 pubblicato nell'apposita sezione *amministrazione trasparente* al prot. 6719 del 20.6.2023 al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/avvisi-progettazione> . Si precisa che il concorrente potrà comprovare i requisiti esperenziali con riferimento ad immobili pubblici o privati aventi destinazione d'uso assimilabile alla specificità dell'Agenzia delle Entrate ovvero destinati espressamente ad uso terziario di tipo uffici/direzionali. In via generale, quindi, si ritiene non compatibile la categoria Sanità, Istruzione e ricerca.

Quesito n. 4: In riferimento a quanto previsto dal punto 18.1 del disciplinare di gara “Criteri di valutazione offerta tecnica, ed in particolare di quanto previsto dal criterio A) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta si chiede se la indicazione del numero di edifici pubblici o privati da indicare debba essere riferita agli ultimi 10 anni o all’intera vita professionale dell’operatore economico concorrente.

Chiarimento: Non sono stati indicati, in sede di Disciplinare, limiti temporali massimi di retroattività entro i quali il/i concorrente/i possa/no dimostrare l’avvenuta maturazione dei requisiti esperenziali (e quindi premiali) richiesti. Tant’è che lo stesso punteggio premiale di cui al p.to A1 della tabella ex 18.1 del Disciplinare, ammette esperienze professionali, premiandole nello specifico maggiormente, anche superiore ai 20 anni. Potrà quindi utilmente assumersi a riferimento l’intera vita professionale dell’operatore economico, ferma restando la comprovabilità certa delle prestazioni dichiarate. Si ricorda che la comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture quietanzate o accompagnate da bonifico.

Quesito n. 5: Con riferimento ai requisiti A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 di cui alle pagine 58 e 59 del disciplinare di gara, si chiede se i progetti e gli incarichi da indicare possono essere stati svolti dalla azienda con regolarmente certificazione rilasciati dai clienti (o comprovabili con contratti e fatture), ma non direttamente dai professionisti che saranno proposti per il gruppo di lavoro. Ossia, in altri termini, chiediamo se possiamo indicare referenze aziendali e non personali.

Chiarimento: I punteggi premiali, a differenza dei requisiti di partecipazione, sono ontologicamente orientati, in via generale, a garantire la Stazione Appaltante in ordine ad un congruo discernimento del mercato sotto il profilo della qualità attesa. Se i requisiti di partecipazione (tecnico-professionali ed economico-finanziari) sono normalmente comprovati e garantiti dalla persona giurica (Libero professionista, Studio associato, RTP, Società di ingegneria, Società di servizi etc...) nella sua totalità, i punteggi *premiati* oggetto della richiesta di chiarimento, per loro stessa natura non possono essere "comprovati" dalla *storia societaria* della persona giuridica concorrente, soprattutto laddove tale persona giuridica sia distinta sotto il profilo soggettivo dal libero professionista abilitato che fisicamente sottoscrive la progettazione, gli atti propri della direzione lavori, i piani di sicurezza etc..... In altri termini, con riguardo alle prestazioni ricercate dalla gara in

oggetto (prestazioni di carattere professionale svolte da professionisti abilitati) con riguardo all'attribuzione di punteggi premiali, è previsto che il concorrente possa comprovare i requisiti esperienziali richiesti avvalendosi dei membri (persone fisiche – professionisti abilitati) del gruppo di lavoro che intende proporre alla Stazione Appaltante.

Quesito n. 6: Con la presente si chiede un chiarimento rispetto alla mancata contemplazione, nel calcolo dei corrispettivi, delle categorie: strutture (S.03) ed impianti (IA.01/IA.02/IA.03) per il lotto 7 e edilizia (E.16), strutture (S.03) e impianti (IA.01/IA.02/IA.03) per il lotto 8.

Chiarimento: Si segnala che la Stazione Appaltante ha quantificato gli importi a base d'asta in applicazione del cd. Decreto Parametri 2016. Pertanto, laddove agli atti assunti in sede di Programmazione pluriennale dei lavori per un dato intervento non è stata contemplata una o più categorie di prestazioni professionali, queste non sono state inserite in sede di quantificazione della base d'asta. Al contempo, però, i Documenti di indirizzo alla progettazione forniscono al concorrente una preliminare indicazione circa i fabbisogni professionali attesi, suddivisi per singolo immobile: sono infatti contemplati nel calcolo della base d'asta tanto prestazioni professionali "certe" (servizi principali), quanto prestazioni cd. *opzionali* che, ai sensi delle disposizioni di cui al Capitolato d'appalto, possono o meno essere attivate in fase esecutiva di contratto laddove se ne ravvisasse la necessità. Si precisa, per maggior chiarezza, che fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante non procederà in alcun modo a disporre/richiedere prestazioni professionali non contemplate in sede di indizione della presente gara e che, quindi, siano ultronee rispetto alla base d'asta calcolata, in assoluto rispetto dei principi generali di buon andamento, correttezza e conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Quesito n. 7: Con la presente, si chiede di chiarire quanto indicato al paragrafo 7.3 pagina 31 del disciplinare di gara in relazione ai REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE - ELENCO SERVIZI 10 ANNI. Chiediamo conferma che l'importo dei servizi espletati negli ultimi dieci anni richiesto per singola categoria, è parametrato all'importo dei lavori, così come riportato nella tabella riepilogativa contenuta a pagina 31, contrariamente a quanto indicato al punto d) che riporta...*uno o più servizi...espletati negli ultimi dieci anni...il cui corrispettivo ammonti alla sommatoria ...almeno all'importo minimo indicato nella tabella che*

segue. Tale tabella, però riporta i lavori e non i corrispettivi.

Chiarimento: La Linea Guida Anac n.1, al p.to 2.2.2.1 lett. b) afferma che, ai fini della partecipazione alle procedure SIA, le Stazioni Appaltanti possano prevedere, tra gli altri, il seguente requisito: “...*avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie...*”.

Nel Disciplinare di gara la Stazione Appaltante, nel fissare il **controvalore della sommatoria dei servizi resi nel decennio di riferimento**, ha inteso scegliere il coefficiente 1 (il valore minimo previsto dalle Linee Guida). Pertanto, nel caso specifico, ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale previsto al p.to d) del 7.3 del Disciplinare di gara, dovrà possedere un importo complessivo minimo **fatturato per servizi** almeno uguale all’**importo dei lavori** indicato segnatamente nella tabella di pagina 31. Pare utile rappresentare che concorrono alla dimostrazione del possesso di tale requisito, in caso di Raggruppamento di professionisti, ognuno dei membri di tale raggruppamento come indicato al punto 2.2.3.1 delle citate Linee Guida Anac n.1.

Quesito n. 8: Il calcolo dell’importo a base di gara NON è corretto. L’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto “decreto parametri” (oggi il DM 17/06/2016) specificando: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6.”

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, l’ANAC precisa che: “... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i)

richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida”.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che “al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.”

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria ed inoltre, all'art. 8, prevede che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.”

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

Chiarimento: Giova segnalare che il chiarimento prodotto contiene costanti e numerosi rinvii a fonti normative, ma non identifica in maniera più esaustiva e circoscritta in cosa consista l'oggetto della domanda o di eventuale contestazione di merito. Si riscontra il chiarimento, quindi, facendo leva sui soli riferimenti normativi elencati dall'istante.

Si segnala che la Stazione Appaltante ha quantificato gli importi a base d'asta in applicazione del cd. Decreto Parametri 2016. Pertanto, laddove agli atti assunti in sede di Programmazione pluriennale dei lavori per un dato intervento non è stata contemplata una o più categorie di prestazioni professionali, queste non sono state inserite in sede di quantificazione della base d'asta. Al contempo, però, i Documenti di indirizzo alla progettazione forniscono al concorrente una preliminare indicazione circa i fabbisogni professionali attesi, suddivisi per singolo immobile: sono infatti contemplati nel calcolo della base d'asta tanto prestazioni professionali “certe” (servizi principali), quanto prestazioni cd. *opzionali* che, ai

sensi delle disposizioni di cui al Capitolato d'appalto, possono o meno essere attivate in fase esecutiva di contratto laddove se ne ravvisasse la necessità. Si precisa, per maggior chiarezza, che fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante non procederà in alcun modo a disporre/richiedere prestazioni professionali non contemplate in sede di indizione della presente gara e che, quindi, siano ultronee rispetto alla base d'asta calcolata, in assoluto rispetto dei principi generali di buon andamento, correttezza e conservazione dell'equilibrio contrattuale.

Quesito n. 9: La riparametrazione del punteggio NON è stata prevista (solo OEPV). Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, con il Capitolo VI punto 1.7.2, negli affidamenti di S.A.I con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono la "...riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità...". Il tema della riparametrazione dei punteggi viene successivamente ripreso e sviluppato dall'ANAC, con le Linee Guida n. 2 sull'OEPV, approvate con la deliberazione n.1005/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 424/2018 (Capitolo III –capoverso 13 e successivi).

Chiarimento: In ordine alle previsioni di cui alle Linee Guida Anac n.1 relative ai Servizi di Ingegneria e Architettura, si segnala prioritariamente che al Capitolo VI, p.to 1.7, l'autorità indica testualmente che: "*...In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l'opportunità di adottare, anche in relazione all'importo dell'affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:*

- 1) *inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica;*
- 2) *riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;*
- 3) *riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari....".*

Si noti in prima battuta che trattasi di valutazioni di *opportunità* e non di obblighi. E la Stazione Appaltante, in fase di predisposizione del Disciplinare di gara ha operato tali valutazioni, assumendo come *opportuno* (oltre che coerente con l'impianto logico della modalità specifica prevista per l'attribuzione dei punteggi

premiali di cui al p.to 18.1 del Disciplinare) adottare due delle tre opzioni suggerite dall'autorità nelle predette Linee Guida. In particolare, il Disciplinare prevede l'inserimento di una soglia di sbarramento (non mobile) al fine di tutelare il raggiungimento di un dato livello minimo qualitativo (55/80) atteso sul fronte dei punteggi tecnici, al netto dei punti economici. Anche sul fronte dell'attribuzione dei punteggi economici, la Stazione Appaltante ha valutato come opportuna l'adozione di una formula di assegnazione di tipo *bilineare* (spezzata sulla media), al fine di rendere meno conveniente, in termini relativo-marginali, la competizione sull'elemento "prezzo" con riguardo alle offerte più aggressive in termini assoluti.

Non è stato ritenuto opportuno, invece, l'adozione della cd. *riparametrazione* per i motivi che seguono e che fanno riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale. Sul punto si segnala che l'assegnazione dei punteggi tecnici, stante la declaratoria prevista sui criteri di cui al p.to 18.1 del Disciplinare, non presuppone alcuna *discrezionalità* da parte dei commissari di gara: trattasi, ovvero, di punti di tipo *tabellare* o *on/off*. Non sono contemplati, quindi, sub-criteri ove si renda necessario ragguagliare al massimo relativo l'intera distribuzione dei punteggi di quel singolo sub-criterio (cd. *riparametrazione* a 1), poiché in nessuno dei singoli sub-criteri esiste una *formula* di assegnazione dei punteggi che possa non assegnare il massimo relativo ivi previsto (tipicamente ciò accade, invece, nell'ambito dell'assegnazione di punteggi a valle di processi valutativi discrezionali – metodo aggregativo compensatore, AHP, Electre etc...). Le citate Linee Guida ANAC n.2 recanti indicazioni sull'offerta economicamente più vantaggiosa, al paragrafo relativo alla *ponderazione* (paragrafo n. III) recitano testualmente:

*“Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, **specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.** La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (**laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo**) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.”.*

Prosegue l'autorità:

“La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.”

Infine:

*“La riparametrazione risponde ad una scelta **discrezionale** della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l’equilibrio tra le diverse componenti dell’offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. **Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.**”*

E’ evidente, quindi, che in via generale esistono almeno due tipologie di riparametrazione: la cd. *prima riparametrazione* è quella finalizzata all’assegnazione del punteggio massimo previsto in Disciplinare (per un dato criterio articolato in sub-criteri) in favore del concorrente che abbia conseguito la sommatoria dei sub-punteggi migliore. In tal modo la Stazione Appaltante, per riallineare i punteggi ottenuti dai concorrenti a quelli massimi previsti negli atti di gara, **può** procedere alla riparametrazione del punteggio ottenuto dal concorrente in ciascun criterio al valore massimo fissato a monte. Questa “*prima riparametrazione*”, si attua a livello di ogni singolo criterio di valutazione dell’offerta tecnica ed è utile in particolare **quando gli stessi sono suddivisi in sub-criteri** e l’assegnazione dei relativi punteggi è frutto di metodi aggregativo-compensatori (cd. *punteggi discrezionali*). Inoltre, la Stazione Appaltante **può** altresì prevedere una cd. “*seconda riparametrazione*” da applicare al punteggio tecnico **complessivo** ottenuto dal concorrente dato dalla somma dei punteggi assegnati in ciascun criterio dell’offerta tecnica. La *seconda riparametrazione* serve a riallineare il punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti al peso ponderale attribuito dalla Stazione Appaltante all’offerta tecnica rispetto all’elemento economico (es. 80/100), al fine di garantire il mantenimento dell’equilibrio inizialmente previsto anche se nessun concorrente ottiene, a seguito della valutazione della commissione, il punteggio tecnico massimo previsto dalla *lex specialis* di gara.

Sia la *prima* che la *seconda* riparametrazione **possono** essere previste dalla Stazione Appaltante negli atti di gara. Ma non insorge alcun obbligo generalizzato

desumibile dalla norma, proprio poiché l'opportunità o meno delle riparametrazioni è strettamente connessa alla specificità della singola procedura. Nel caso di specie, il Disciplinare prevede al p.to 18.1 l'assegnazione di punteggi secondo metodo esclusivamente **tabellare** o **on/off (punteggi assoluti/quantitativi e non relativi/discrezionali)** quindi non sussiste la possibilità che il *giudizio* della commissione giudicatrice pervenga a non assegnare il massimo del punteggio di un criterio, poiché per tutti i criteri indicati l'assegnazione del punteggio massimo è di per sé sempre possibile. La prima riparametrazione, quindi, per la procedura di gara in questione è semplicemente **non necessaria**.

Qualora, invece, l'istante si riferisca alla cd. *seconda riparametrazione*, ovvero quella finalizzata a riproporzionare agli 80 punti massimi complessivi la migliore delle offerte tecniche e, con essa, proporzionalmente riparametrare anche tutti i restanti concorrenti, si rileva che la Stazione Appaltante non ha inteso ricorrervi avendo già adeguatamente definito in maniera soddisfacente il rapporto prezzo/qualità atteso. Infatti, all'elemento *qualità* sono stati assegnati 80 punti massimi oltre che una soglia di sbarramento pari a 55/80, mentre con riguardo all'elemento *prezzo* sono stati riservati "solo" 20 punti rispetto al massimo di 30 previsti *ex lege* assegnati tra l'altro mediante una formula bilineare spezzata sulla media. L'eventuale *seconda riparametrazione*, quindi, si è ritenuto che avrebbe potuto - anche solo astrattamente - **indebolire eccessivamente l'elemento prezzo**, in quanto "*...anche modesti miglioramenti tecnici rispetto al progetto base avrebbero comportato l'aggiudicazione alla offerta che poteva comportare maggiori oneri a causa di minori ribassi circa il prezzo...*" [Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2016 n. 266]. Inoltre, "*...secondo quanto recentemente affermato dalla V Sezione nella decisione 12 giugno 2017 n. 2852 – tale assunto, relativo al necessario rispetto in concreto dell'equilibrio ponderale tra il valore massimo del fattore prezzo ed il valore massimo del totale del fattore qualità previsto dal bando, deve essere, in assenza di norme espresse dell'ordinamento generale, il frutto di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante. Di recente, anche la Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere 2 agosto 2016, n. 1767 reso sulle linee guida del codice dei contratti pubblici concernenti "il RUP, l'offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura e ingegneria", ha precisato che "poiché nessuna disposizione primaria la impone, la riparametrazione attiene a una scelta discrezionale della stazione appaltante e, per essere legittimamente adottata, come criterio di computo del punteggio, dev'essere espressamente e chiaramente prevista nel bando" (cfr. punto 2.5 del parere). ...*" [Consiglio di Stato, sez. III, 20.07.2017 n. 3580, *ex multis* TAR Firenze, 16.05.2017 n. 689, TAR Roma, 03.03.2017 n. 3081]. In totale coerenza con tali valutazioni, il bando non ha previsto una soglia di sbarramento cd. *mobile*

ovvero soggetta a riparametrazione, bensì è stato individuato un unico valore minimo statico da superare per l'ammissione alle successive fasi di gara (55/80).

Quesito n. 10: Si richiedono con la presente i seguenti 3 chiarimenti:

1) in riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, si richiede per il Professionista responsabile per l'applicazione dei CAM, se risulta valida la certificazione da Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) settore civile. Si fa presente che come indicato da Accredia, è rilasciata da Organismi di certificazione di personale accreditati secondo la norma ISO/IEC 17024.

riferimento normativo: <https://www.accredia.it/servizio-accreditato/esperto-in-gestione-dellenergia-ege/>

2) Si richiede lo stesso chiarimento anche per il criterio premiante C.1.

3) In riferimento al numero di servizi dichiarati, dal criterio A.2 ad A.8, quali sono i documenti a comprova che devono essere presentati?

Chiarimento: In riferimento al primo quesito, la risposta è negativa. Lo schema di certificazione di *Professionista Esperto nell'applicazione dei CAM in Edilizia* è distinto rispetto alla Certificazione EGE. Sono ovviamente entrambe rilasciabili in conformità alle previsioni della UNI EN ISO 17024, ma gli ambiti oggettivi di certificazione non possono ritenersi equivalenti.

In riscontro al secondo quesito, vale quanto esposto per il primo quesito.

In riscontro alla terza domanda, vedasi nota (*) a fine tabella di cui al p.to 18.1 del Disciplinare: * = *La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture quietanzate o accompagnate da bonifico.*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Leone

Firmato digitalmente